

D.g.r. 18 settembre 2017 - n. X/7095
Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in
attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità
dell'aria (PRIA) e dell'accordo di programma di bacino
Padano 2017

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 - «Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa»;

Viste:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare l'art. 13 che prevede la possibilità di stabilire misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera;
- la d.g.r. 11 settembre 2013 n. 593 che ha approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- la d.g.r. 3 aprile 2017 n. 6438 che ha dato avvio all'aggiornamento del PRIA definendo, in particolare, i contenuti, le finalità, le fasi e le tempistiche dell'aggiornamento del piano;

Richiamato l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria - *Accordo di Programma di bacino padano* -, predisposto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure addizionali di risanamento nell'ambito del processo cooperativo Stato-Regioni avviato per il rientro nei valori limite di qualità dell'aria anche al fine di evitare aggravamenti e sentenze di condanna in riferimento alle procedure di infrazione UE attualmente pendenti;

Considerato che tale Accordo di Programma di bacino padano prevede l'individuazione di misure nazionali e regionali in grado di intervenire sui principali settori emissivi e l'impegno, da parte delle Regioni firmatarie, di attuare le misure regionali di competenza;

Considerato che l'Accordo di Programma di bacino padano sarà attuato nell'ambito del PRIA ed integrato nel suo aggiornamento in corso di realizzazione, nonché dai connessi provvedimenti regionali di carattere generale e settoriale;

Richiamato a tal proposito l'art.2 dell'Accordo di Programma di bacino padano che individua gli impegni a carico delle Regioni e in particolare:

- la lett. a) che prevede, nei piani di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, la limitazione della circolazione dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1 ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autoveicoli ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad «Euro 3». La limitazione è estesa alla categoria «Euro 4» entro il 1 ottobre 2020, alla categoria «Euro 5» entro il 1 ottobre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto NO₂;
- la lett. g) che prevede, nei piani di qualità dell'aria, i seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006:
 - divieto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe «3 stelle» e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a «2 stelle»;
 - divieto, entro il 31 dicembre 2019, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe «4 stelle» e di continuare ad utilizzare generato-

ri con una classe di prestazione emissiva inferiori a «3 stelle»;

- la lett. h) che prevede, nei piani di qualità dell'aria, l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- la lett. i) che prevede di adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- la lett. j) che prevede nei piani di qualità dell'aria, in tutti i casi previsti dall'articolo 11 comma 6 del decreto legislativo 28/2011, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 di tale decreto, nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- la lett. o) che prevede di applicare modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10;
- la lett. k), che prevede, nei provvedimenti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- la lettera p), che prevede l'applicazione di modalità di comunicazione comuni per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con particolare riferimento al PM10;

Richiamate le dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 che hanno disposto limitazioni permanenti alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera attualmente vigenti ed efficaci;

Richiamate le azioni del PRIA TP-1 «Veicoli commerciali» e TP-2 «Veicoli per trasporto persone», che prevedono la sostituzione progressiva entro il 2020 dei veicoli di classe minore o uguale ad Euro 3 diesel, attraverso l'introduzione di ulteriori limitazioni della circolazione;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dalla sopra richiamata lett. a) dell'Accordo di Programma per la parte di introduzione delle limitazioni fino ai veicoli di classe Euro 3 diesel in quanto coerente con il PRIA vigente e di prevedere le modalità di articolazione delle limitazioni per le classi diesel successive all'interno dell'aggiornamento di Piano in corso;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Aria, Clima e Paesaggio», riportato come Allegato 1 alla presente deliberazione, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le esclusioni, le deroghe e le sanzioni per la limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli di classe emissiva Euro 3 diesel;

Considerato, inoltre, che l'art.2, lett.a) dell'Accordo di Programma di bacino padano individua quale periodo dell'anno per le limitazioni strutturali della circolazione quello dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;

Ritenuto, quindi, di individuare le seguenti misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, in ordine sia alle modalità di limitazione sia all'individuazione dell'ambito territoriale e della relativa rete stradale interessata dalle limitazioni, prevedendo:

- a) dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, degli autoveicoli di classe «Euro 3 diesel»;
- b) l'applicazione del fermo della circolazione di cui al punto a) nelle aree urbane dei Comuni con popolazione supe-

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

riore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, come definite dalla d.g.r. n. 2578/14;

Ritenuto indispensabile uniformare a tale nuovo periodo le vigenti limitazioni regionali previste dalle dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 per il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione delle limitazioni, i criteri di individuazione della rete stradale di applicazione e delle esclusioni e deroghe previsti dalle dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14;

Evidenziato che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della l.r. 24/06;

Ritenuto di demandare alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la revoca del fermo permanente della circolazione feriale per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale - quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale - previa comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati;

Ritenuto, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dal sopra richiamato art.2 lett. o) dell'Accordo di Programma prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di perdurante accumulo e aumento delle concentrazioni degli inquinanti correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;

Ritenuto di individuare il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini dell'attivazione di misure temporanee in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica;

Visti gli esiti positivi, con particolare riferimento all'elevata adesione da parte dei Comuni, della sperimentazione relativa al Protocollo di collaborazione per l'attuazione di misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale con ANCI Lombardia, ARPA Lombardia e gli enti locali di cui alla d.g.r. n. 5656/2016, conclusasi il 15 aprile 2017;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. o) dell'Accordo di Programma di bacino padano tenendo conto anche delle risultanze della sperimentazione sopra richiamata prevedendo, tra l'altro, la messa a disposizione alle Regioni del Bacino Padano firmatarie dell'Accordo, del sistema informativo sviluppato da Regione Lombardia finalizzato ad informare i cittadini e le istituzioni dei superamenti dei livelli di riferimento degli inquinanti e delle limitazioni attive;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Aria, Clima e Paesaggio», riportato come Allegato 2 alla presente deliberazione, che definisce i criteri, le modalità, la tempistica, l'ambito di applicazione, le misure temporanee da attuarsi, le esclusioni, le deroghe e le sanzioni per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;

Ritenuto di disporre che tali criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti si applichino a partire dal 1 ottobre 2017 per garantire la continuità con quanto sperimentato con il Protocollo di cui alla d.g.r. n. 5656/2016;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. g) dell'Accordo di Programma di bacino padano, disponendo:

- il divieto di installazione dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa la cui classe ambientale di appartenenza sia inferiore alla classe «tre stelle» dall'1.10.2018 e alla classe «quattro stelle» dall'1.01.2020;
- il mantenimento in esercizio dei generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive non inferiori a classi di appartenenza «due stelle», per i generatori che saranno in esercizio all'1.10.2018 e «tre stelle», per i generatori che saranno in esercizio all'1.1.2020;

Considerato che:

- per identificare la classe di qualità energetica ed emissiva di un generatore di calore alimentato da biomassa legnosa occorre attenersi all'allegato 2 della dgr 5656 del 3 ottobre 2016 fino all'approvazione del decreto ministeriale

previsto dall'articolo 290, comma 4, del d. lgs. n. 152/2006, nonché delle relative disposizioni attuative;

- ai fini della verifica della classe ambientale di appartenenza, è possibile consultare il Catalogo regionale, aggiornato periodicamente, pubblicato sul sito istituzionale;

Ritenuto, inoltre, di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. h), j), k) e p) dell'Accordo di Programma di bacino padano per quanto attiene all'utilizzo del pellet, al ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, all'esclusione dall'incentivazione con i fondi strutturali degli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa e all'adozione di modalità comuni di informazioni nei casi di perdurante situazioni di accumulo degli inquinanti ;

Richiamati:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e in particolare l'art. 182, comma 6 bis;
- la d.g.r. n. 2525 /2014 che ha introdotto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/06 e dall'art. 12 bis della l.r. n. 24/06;
- la legge regionale 10 novembre 2015 n. 38 «Legge di semplificazione 2015» che all'art.2 ha introdotto modifiche alla l.r. n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e alla l.r. n. 24/2006;

Considerato che la l. r. n.38/2015 ha introdotto nuove disposizioni in materia, abrogando gli art.12 bis e 27, comma 14 bis, della l.r. n. 24/2006;

Ritenuto necessario aggiornare al nuovo quadro normativo le disposizioni relative alla combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro di residui vegetali, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 2 lett. i) dell'Accordo di Programma di bacino padano, che considera il superamento di uno o più dei valori limite del PM10 e/o del valore obiettivo del benzo(a)pirene quale criterio di riferimento per l'applicazione dei provvedimenti di sospensione, differimento o divieto delle combustioni;

Considerato che dette previsioni dell'Accordo di bacino padano si pongono in continuità con le disposizioni amministrative operanti in Lombardia sin dal 2008 (d.g.r. n. 7635/2008) e rideterminate in modo organico con la d.g.r. n. 2525/2014, in quanto le combustioni all'aperto di residui vegetali impattano in modo significativo in termini di quantità di inquinanti emessi in atmosfera (con particolare riferimento al PM10) nonché dal punto di vista qualitativo attraverso l'emissione di composti tossicologicamente rilevanti, incidendo, pertanto, sia sull'ambiente che sulla salute dei cittadini, come riportato all'interno della seconda relazione di monitoraggio del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) approvata con d.G.R. n. 5299/2016;

Ritenuto necessario, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006, prevedere limitazioni della combustione all'aperto nei territori a quota altimetrica inferiore a trecento metri s.l.m. e inferiore a duecento metri s.l.m. per quelli appartenenti alle comunità montane; territori nei quali si registrano i maggiori perduranti superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

Richiamata la facoltà dei Comuni, prevista dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/2006, di sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei sopra citati inquinanti;

Ritenuto, conseguentemente, di revocare la d.g.r. n. 2525/14;

Visto il documento predisposto dalla Direzione Generale «Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - U.O. Aria, Clima e Paesaggio», riportato come Allegato 3 alla presente deliberazione, che definisce le modalità di applicazione del divieto di combustione, le esclusioni, le deroghe e le sanzioni;

Ritenuto di disporre che il divieto di combustione dei residui vegetali si applica nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2017, per garantire la continuità con le precedenti disposizioni;

Ritenuto che, con l'attuazione integrata delle misure e delle azioni del PRIA e del suo aggiornamento e di quelle attuative

dell'Accordo di programma di bacino padano, Regione Lombardia pone in essere le azioni sostenibili e utili ai fini del raggiungimento dei limiti di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente statale e comunitaria nel più breve tempo possibile;

Visto il d.lgs. n. 33/2013;

Visto il Programma regionale disviluppo della X Legislatura e in particolare il Risultato Atteso Ter.0908.271 «riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera»;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzati della X Legislatura;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

1. di approvare le ulteriori misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo di determinate tipologie di veicoli, riportate in Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando attuazione alle azioni TP-1 e TP-2 del PRIA e all'art.2, lett.a) dell'Accordo di Programma di bacino padano, prevedendo:

- a) dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, e per i rispettivi semestri degli anni successivi, il fermo della circolazione, da lunedì a venerdì, dalle 8,30 alle 18,30, degli autoveicoli di classe «Euro 3 diesel»;
- b) l'applicazione del fermo della circolazione di cui al punto c) nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 del territorio regionale, come definite dalla d.g.r. n. 2578/14;

2. di stabilire il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno quale semestre di applicazione del fermo della circolazione dei veicoli per tutte le classi inquinanti, definito dalle dd.g.r. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14, in ragione dell'applicazione coordinata e congiunta dei provvedimenti di limitazione della circolazione con le altre Regioni del bacino padano previsto dall'Accordo di Programma;

3. di dare atto che, a norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e che l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della l.r. 24/06;

4. di demandare alla competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile la revoca del fermo della circolazione feriale per effetto del verificarsi di eventi impreveduti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale - quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale - previa comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati;

5. di approvare i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell'art. 2, lett. o) dell'Accordo di Programma di bacino padano, riportati in Allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

6. di stabilire che i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti di cui all'Allegato 2 si applicano a partire dal 1 ottobre 2017;

7. di approvare le nuove disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali in attuazione dell'art.2, lett.i) dell'Accordo di Programma di bacino padano, riportati in Allegato 3 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, di revocare la delibera n. 2525/2014;

8. di stabilire che le disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali di cui all'Allegato 3 si applicano nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2017;

9. di disporre il divieto della nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emmissive inferiori a quelle individuate nella «Tabella 1. Classificazione ambientale dei generatori di calore», dell'allegato 2 alla d.g.r. 5656 del 3 ottobre 2016 per le seguenti classi di appartenenza:

- «tre stelle», per i generatori che verranno installati dall'1.10.2018;
- «quattro stelle», per i generatori che verranno installati dall'1.1.2020;

10. di disporre che i generatori di calore alimentati da biomassa legnosa possano essere mantenuti in esercizio se aventi prestazioni emmissive, individuate nella Tabella 1 di cui al punto precedente, non inferiori a quelle per le seguenti classi di appartenenza, verificabili secondo le indicazioni dettate in premessa per l'identificazione della classe di appartenenza:

- «due stelle», per i generatori che saranno in esercizio dall'1.10.2018;
- «tre stelle», per i generatori che saranno in esercizio dall'1.1.2020;

11. di disporre che dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, sia consentito solo l'utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

12. di integrare l'allegato alla dgr n. 3868 del 17 luglio 2015, denominato «DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI - Aggiornamento della disciplina regionale», prevedendo, tra le disposizioni regionali che prevalgono su quanto previsto nel d.lgs. 192/2005 e nei relativi decreti attuativi, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 del d.lgs. 28/2011 su tutto il territorio regionale, ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.g.r. n. 2605/11;

13. di prevedere che la disposizione di cui al punto 12 sia applicabile anche nell'ipotesi di ristrutturazione rilevante degli edifici, come definita all'art. 2, lett. m), del d.lgs. 28/2011;

14. di disporre di non incentivare gli interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei provvedimenti regionali di prossima emanazione di utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, nel territorio regionale ad eccezione della zona classificata come C2, ai sensi della d.G.R. n. 2605/11;

15. di prevedere la messa a disposizione alle Regioni del Bacino Padano, firmatarie dell'Accordo, il sistema informativo sviluppato da Regione Lombardia finalizzato ad informare i cittadini e le istituzioni dei superamenti dei livelli di riferimento degli inquinanti e delle limitazioni attive;

16. di prevedere che gli ulteriori provvedimenti definiti nell'Accordo di Programma di bacino padano non ricompresi nella presente deliberazione saranno oggetto di successivi provvedimenti attuativi specifici;

17. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL);

18. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei relativi allegati sul sito web istituzionale dell'Ente www.regione.lombardia.it nella sezione «amministrazione trasparente» ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

_____ • _____

NUOVE MISURE DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE E ALL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITA' DELL'ARIA (PRIA) E DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT. A))

A) Nuove misure relative alla circolazione veicolare

Le limitazioni già vigenti, disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14, sono applicate secondo la nuova articolazione temporale individuata dal presente provvedimento nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo, con inizio dal **1 ottobre 2017**.

In affiancamento alle sopra richiamate limitazioni già vigenti, disposte con dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 e in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria (PRIA) - con particolare riferimento alle Azioni TP-1 e TP-2 - , del nuovo Accordo di bacino padano 2017 (art.2, lett.a)) e della legge regionale n. 24/06, è disposto il fermo della circolazione, nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 8,30 alle ore 18,30**, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo, con inizio dal **1 ottobre 2018**, per i seguenti veicoli:

- autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel").

B) Ambito di applicazione

Le nuove limitazioni relative agli autoveicoli Euro 3 diesel si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT 2014):

N	COD ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE 2014
1	03015146	MILANO	MILANO	1.337.155
2	03017029	BRESCIA	BRESCIA	196.058
3	03108033	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	122.367
4	03016024	BERGAMO	BERGAMO	119.002
5	03013075	COMO	COMO	84.687
6	03012026	BUSTO ARSIZIO	VARESE	82.518
7	03015209	SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	81.490
8	03012133	VARESE	VARESE	80.857
9	03015077	CINISELLO BALSAMO	MILANO	75.191
10	03018110	PAVIA	PAVIA	72.205
11	03019036	CREMONA	CREMONA	71.657
12	03015118	LEGNANO	MILANO	60.451
13	03012070	GALLARATE	VARESE	52.850
14	03015182	RHO	MILANO	50.496
15	03020030	MANTOVA	MANTOVA	48.747
16	03097042	LECCO	LECCO	48.141
17	03015081	COLOGNO MONZESE	MILANO	47.942
18	03015166	PADERNO DUGNANO	MILANO	46.951
19	03108028	LISSONE	MONZA E DELLA BRIANZA	44.870
20	03098031	LODI	LODI	44.769
21	03108039	SEREGNO	MONZA E DELLA BRIANZA	44.500
22	03015189	ROZZANO	MILANO	42.593
23	03108023	DESIO	MONZA E DELLA BRIANZA	41.684
24	03013041	CANTU`	COMO	39.995
25	03012119	SARONNO	VARESE	39.437
26	03108019	CESANO MADERNO	MONZA E DELLA BRIANZA	38.203
27	03015195	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	37.987
28	03015175	PIOLTELLO	MILANO	36.912
29	03015027	BOLLATE	MILANO	36.264
30	03108027	LIMBIATE	MONZA E DELLA BRIANZA	35.258
31	03015093	CORSICO	MILANO	35.233
32	03015205	SEGRATE	MILANO	34.908
33	03108012	BRUGHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	34.315
34	03015070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MILANO	33.009
35	03015192	SAN DONATO MILANESE	MILANO	32.221

Il fermo della circolazione dei veicoli Euro 3 diesel si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo *, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - autovetture targate CD e CC.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas oppure che garantiscano almeno il livello emissivo di euro 4 diesel

** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 4 diesel e riportato nella rispettiva tabella di cui all'allegato A del decreto del Ministero dei Trasporti n. 39 del 25 gennaio 2008

D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza ;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/ autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998 n. 332;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del d.lgs. 285/92;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

E) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisi ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale - quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

F) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06.

— • —

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT. O))

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m ³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m ³ della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ROSSO
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C - di montagna e in zona D - fondovalle.

Le misure temporanee si attivano, con articolazione provinciale, per i Comuni interessati, in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) riportato nella tabella precedente.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente (o solo lunedì e giovedì) da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia ed ARPA Lombardia.

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee a carattere locale si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, attuativa del presente provvedimento, da parte dei Comuni interessati.

Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

b.1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano

Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 21 settembre 2017

dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico);

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016;

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di **2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Estensione delle limitazioni per le autoveature diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 - 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 - 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto b.1;

b.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016.

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee di cui al presente Allegato 2 si applicano nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT 2014):

N	COD ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	POPOLAZIONE 2014
1	03015146	MILANO	MILANO	1.337.155
2	03017029	BRESCIA	BRESCIA	196.058
3	03108033	MONZA	MONZA E DELLA BRIANZA	122.367
4	03016024	BERGAMO	BERGAMO	119.002
5	03013075	COMO	COMO	84.687
6	03012026	BUSTO ARSIZIO	VARESE	82.518
7	03015209	SESTO SAN GIOVANNI	MILANO	81.490
8	03012133	VARESE	VARESE	80.857
9	03015077	CINISELLO BALSAMO	MILANO	75.191
10	03018110	PAVIA	PAVIA	72.205
11	03019036	CREMONA	CREMONA	71.657
12	03015118	LEGNANO	MILANO	60.451
13	03012070	GALLARATE	VARESE	52.850
14	03015182	RHO	MILANO	50.496
15	03020030	MANTOVA	MANTOVA	48.747
16	03097042	LECCO	LECCO	48.141
17	03015081	COLOGNO MONZESE	MILANO	47.942
18	03015166	PADERNO DUGNANO	MILANO	46.951
19	03108028	LISSONE	MONZA E DELLA BRIANZA	44.870
20	03098031	LODI	LODI	44.769
21	03108039	SEREGNO	MONZA E DELLA BRIANZA	44.500
22	03015189	ROZZANO	MILANO	42.593
23	03108023	DESIO	MONZA E DELLA BRIANZA	41.684
24	03013041	CANTU'	COMO	39.995
25	03012119	SARONNO	VARESE	39.437
26	03108019	CESANO MADERNO	MONZA E DELLA BRIANZA	38.203
27	03015195	SAN GIULIANO MILANESE	MILANO	37.987
28	03015175	PIOTTELLO	MILANO	36.912
29	03015027	BOLLATE	MILANO	36.264
30	03108027	LIMBIATE	MONZA E DELLA BRIANZA	35.258
31	03015093	CORSICO	MILANO	35.233
32	03015205	SEGRATE	MILANO	34.908
33	03108012	BRUGHERIO	MONZA E DELLA BRIANZA	34.315
34	03015070	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MILANO	33.009
35	03015192	SAN DONATO MILANESE	MILANO	32.221

Le misure temporanee omogenee di cui al presente Allegato 2 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare - laddove possibile - il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. "macchie di leopardo".

D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato 2 sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dalla d.G.R. n. 5656/2016.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 2 sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni.

— • —

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT.I)) E DELL'ART. 182, COMMA 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

A) Nuove misure relative alla combustione di residui vegetali

In attuazione del nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano (art.2, lett. i)) e dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno, con inizio dal **1 ottobre 2017**.

B) Ambito di applicazione

Il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare o a **200 metri** per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane.

È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei livelli di inquinanti in atmosfera.

C) Non applicazione del divieto di combustione

Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall'autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

D) Deroghe al divieto di combustione

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell'intervento di combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele per l'accensione dei fuochi nei boschi;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito ufficiale di ARPA all'interno del Servizio Meteorologico Regionale al seguente link: <http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx> ;

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

E) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell'osservanza delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 31/2008 art.61, comma 1.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa individuata dall'art.61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro).